

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1731 del 12/04/2021
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 <i>ç</i> AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA CON SEDE LEGALE IN FAENZA, VIA GALILEI N.15 E IMPIANTO IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA CARDUCCI N. 29. - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) DET-AMB 3676 del 30/11/2015 E SMI, PER ATTIVITÀ DI CANTINA ENOLOGICA - . MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1782 del 09/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno dodici APRILE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA** CON SEDE LEGALE IN FAENZA, VIA GALILEI N.15 E IMPIANTO IN COMUNE DI COTIGNOLA, **VIA CARDUCCI N. 29**. - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) DET-AMB 3676 del 30/11/2015 E SMI, PER ATTIVITÀ DI **CANTINA ENOLOGICA** - . **MODIFICA NON SOSTANZIALE**.

**IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2106* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.. 3676 del 30/11/2015 e smi, a favore della **Agrintesa Soc. Coop. Agricola** (C.F./P.IVA 00084360395), con sede legale in Comune di Faenza, Via Galilei, n.15 e impianto in Comune di Cotignola, Via Carducci, n.29, per l'esercizio dell'attività di cantina vinicola;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 18/06/2020 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 98304/2020 del 08/07/2020, successivamente integrata con nota PG 119314/2020 del 18/08/2020, (Pratica Sinadoc 2480/2020), presentata dalla **Agrintesa Soc. Coop. Agricola** con la quale chiedeva la modifica non sostanziale dell'AUA n. 3676 del 30/11/2015 e smi, non richiedendo variazioni quantitative o qualitative per gli scarichi, ma alcune variazioni dei parametri in deroga per adattare l'autorizzazione all'andamento stagionale di una attività che vede concentrate le proprie lavorazione in un periodo limitato di tempo (periodo autunnale legato alle vendemmie) e per l'impatto acustico ;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 22480/2020, emerge che:

- la Ditta svolge attività di produzione di cantina vinicola;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 08/07/2020 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita da ARPAE SAC con PG 98304/2020 del 08/07/2020, successivamente integrata in data 18/08/2020 per la modifica non sostanziale dell'AUA n. 3676 del 30/11/2015 e smi, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) di cui all'Allegato A);
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) di cui all'Allegato B);
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che non risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata, come comunicato da questa ARPAE allo SUAP con nota PG 122247/2020 del 26/08/2020;
- con nota PG 123117/2020 del 27/08/2020, lo SUAP ha trasmesso a questa ARPAE la documentazione integrativa richiesta, presentata dalla Società in data 18/08/2020, pertanto la documentazione risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento indicato in oggetto, e la domanda correttamente presentata, come comunicato con nota PG 130365/2020 del 11/09/2020;
- ai fini dell'adozione della modifica non sostanziale dell'AUA n.3676/2015 del 30/11/2015 e smi con nota PG 161120/2020 del 06/11/2020 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali e per la valutazione di impatto acustico

VISTO che null'altro muta rispetto a quanto autorizzato con l'AUA adottata con provvedimento n. 3676/2015 del 30/11/2015 e smi ;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ *DGR n. 286, del 14 febbraio 2005*, concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ✓ *DGR nr. 1860, del 18 dicembre 2006*, recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si procede alla modifica non sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3676/2015 del 30/11/2015 e smi a favore dell'**Agrintesa Soc. Coop. Agricola** nel rispetto delle condizioni, prescrizioni già impartite con l'AUA sopracitata;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il titolare dello scarico è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

#### DETERMINA

1. **La modifica non sostanziale dell'AUA** adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3676/2015 del 30/11/2015 e smi, ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore dell'**Agrintesa Soc. Coop. Agricola** (C.F./P.IVA 00084360395), con sede legale in Comune di Faenza, Via Galilei, n.15 e impianto in Comune di Cotignola, Via Carducci, n.29 per l'esercizio dell'attività di **cantina vinicola**, nei seguenti termini:
  - **l'Allegato B)** al provvedimento di AUA n. 3676/2015 del 30/11/2015 e smi, che riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, è **sostituito dall'allegato B) al presente provvedimento**;
  - la planimetria allegata al provvedimento di AUA n. 3676/2015 del 30/11/2015 e smi **è sostituita** dalla planimetria allegata al presente provvedimento - Schema fognario **Tavola IO011 del 12.06.2019**,
2. DI DARE ATTO che **vengono confermate, senza alcuna variazione, le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera contenute nell'Allegato A)** all'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3676/2015 del 30/11/2015 e smi, che **vengono riportate anche nel presente atto**;
3. DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutte le restanti prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di adozione dell'AUA n. 3676/2015 del 30/11/2015 e smi;
  - 3.a) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

    - ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
    - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

In merito alla **valutazione di impatto acustico**, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".
  - 3.b) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. **DI MANTENERE invariata la validità dell'AUA**, fissata in **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente alla Ditta interessata**, ed è rinnovabile. A tal fine, **almeno 6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. DI DARE ATTO che la Sezione Territoriale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e ad HERA spa in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

II DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Fabrizio Magnarello*

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

### CONDIZIONI:

- La Ditta Agrintesa Soc. Coop. Agricola svolge attività di lavorazione uve nello stabilimento sito in Comune di Cotignola, Via Carducci, n.29;
- le emissioni in atmosfera provengono da cinque caldaie alimentate a metano ad uso civile, da due caldaie a metano ad uso industriale e da ricambi d'aria (emergenza) al servizio degli impianti frigoriferi a cui afferiscono le emissioni denominate E1,E2,E3,E4; la potenzialità complessiva delle caldaie è pari a circa 158,7 kWt.

### ELENCO EMISSIONI:

EMISSIONE E1 - VENTILATORE FRIGO 1 FREON;

EMISSIONE E2 - N.2 VENTILATORI FRIGO 2 AMMONIACA ;

EMISSIONE E3 - N. 2 VENTILATORI FRIGO 2 FREON;

EMISSIONE E4 - N. 6 VENTILATORI FRIGO 4 FREON ;

EMISSIONE IT1 - CALDAIA 1 (CIVILE) A METANO DA 26,3 KW;

EMISSIONE IT2 - CALDAIA 2 (CIVILE) A METANO DA 26,3 KW;

EMISSIONE IT3 - CALDAIA 3 (CIVILE) A METANO DA 26,3 KW;

EMISSIONE IT4 - CALDAIA 4 (CIVILE) A METANO DA 5 KW;

EMISSIONE IT5 - CALDAIA 5 (CIVILE) A METANO DA 5 KW;

EMISSIONE IT6 - CALDAIA 6 (AD USO TECNOLOGICO) A METANO DA 34,9 KW;

EMISSIONE IT7 - CALDAIA 7 (AD USO TECNOLOGICO) A METANO DA 34,9 KW;

### PRESCRIZIONI:

1. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli,

curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

2. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
3. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **una metodologia semplificata**. La Ditta é tenuta ad annotare su un apposito **registro** con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPA – Distretto di Faenza e Bassa Romagna -, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:

a) *le manutenzioni che dovranno essere effettuate su tutti gli impianti termici con frequenza almeno annuale.*

## SCARICHI IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI .

### Condizioni

- a) Lo stabilimento in oggetto svolge attività di cantina con pigiatura e le acque reflue industriali provenienti dalle lavorazioni svolte, vengono scaricate nella pubblica fognatura mista esistente, dopo opportuno trattamento con serbatoi di sedimentazione e con trattamento finale al depuratore di Via Tomba, n.25, a Lugo
- b) la presente modifica dell'AUA si configura come non sostanziale, in quanto non sono state richieste dalla Ditta variazioni quantitative o qualitative per gli scarichi, ma alcune variazioni dei parametri in deroga per adattare l'autorizzazione all'andamento stagionale di una attività che vede concentrate le proprie lavorazioni in un periodo limitato di tempo (periodo autunnale legato alle vendemmie);

### Prescrizioni

1) E' ammesso unicamente lo scarico derivanti da: **cantina con pigiatura** identificato in planimetria con il **n. 1**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente.

2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tab. 3 All. 5 alla parte III- colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/06** ad eccezione per alcuni parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

- **pH compreso tra 4 e 9**
- **BOD5 <= 5.000 mg/l**
- **COD <= 10.000 mg/l**
- **SST <= 1.600 mg/l**
- **Solfiti (SO<sub>3</sub>) <= 30 mg/l**
- **Azoto Ammoniacale <= 80 mg/l**
- **P tot <= 20 mg/l**
- **Tensioattivi tot <= 50 mg/l**
- **Limite giornaliero espresso in Kg/g**

**BOD5 450 Kg/g**

**COD 960 Kg/g**

**SST 153 Kg/g**

3) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **35.000 mc/anno; 300 mc/g**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:

- **serbatoi di sedimentazione**
- **misuratore di portata elettromagnetico** approvato e piombato da HERA;
- **campionatore automatico refrigerato e auto svuotante a 2 taniche**, modello e posizione concordati con HERA.



- **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

5) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA

6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

7) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

8) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

9) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni e ad Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

10) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

12) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

13) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

14) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il gestore HERA si riserva la facoltà di richiedere all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

15) E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.

16) I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, dovranno essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.

17) Si richiede inoltre il rispetto del Regolamento Comunale di Fognatura per quanto non in contrasto con il D.Lgs 152/06 e relative tabelle.

19) La planimetria della rete fognaria - Schema fognario **Tavola IO011 del 12.06.2019** - **costituisce** parte integrante della presente AUA.

COMUNE DI COTIGNOLA  
Provincia di RAVENNA

OPERA  
DOTT. ING. GIACOMO MONTALTO

Via Galilei, 15  
Ferrara (RA)  
Via Carboni, 29  
Cotignola (RA)

INDICAZIONE MODULO

### CANTINA DI COTIGNOLA (RA)

PROGETTO AUTORE DEL PROGETTO


DOTT. ING. GIACOMO MONTALTO

SEMPRE VIGENTE  
CON PROVA DI PROVA

### PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMPLESSIVA DELLO STABILIMENTO

INT.	M.	S.M.P.	ESCLUSIVO	PROFILO
1	200	300	100	100
2	300	400	100	100
3	400	500	100	100
4	500	600	100	100
5	600	700	100	100
6	700	800	100	100

- LE.GE.**
- RETE FOGNARIA
  - RETE ACQUA FREDDA
  - RETE ACQUA CALDA
  - RETE ACQUA CONDENSATI
  - RETE ACQUA REFRIGERANTI
  - RETE ACQUA RISCALDAMENTO
  - RETE ACQUA RINNOVO
  - RETE ACQUA RIFIUTTI
  - RETE ACQUA SPORE



PIANTA PIANO TERRA 1:200

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**